

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 338/2019/R/GAS - ORIENTAMENTI PER LA DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE E PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE.

Premessa

Con il Documento per la Consultazione 338/2019/R/gas (di seguito: il Documento), l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito sia alla durata del quinto periodo di regolazione dell'attività di distribuzione e misura del gas che alla regolazione della sicurezza e qualità del servizio stesso applicabile in tale periodo.

In generale, si condivide l'approccio adottato dall'Autorità che prevede, da una parte, il *fine tuning* di meccanismi regolatori già oggi adottati e che si sono dimostrati validi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di miglioramento tanto della sicurezza del servizio che della qualità e tempestività delle prestazioni commerciali erogate agli utenti e, dall'altra, la graduale introduzione di elementi innovativi finalizzati, nell'ambito di un settore maturo e nel rispetto del livello prestazionale già raggiunto, a incrementare la disponibilità di informazioni su o la *performance* di attività operative precedentemente non regolate puntualmente. L'introduzione di tali nuovi strumenti regolatori, come proposto nel Documento, dovrà comunque avvenire a valle di un opportuno e approfondito confronto con gli *stakeholder*.

Si condivide altresì la necessità di semplificare il quadro regolatorio in analisi in modo da ridurre sostanzialmente l'onere in capo tanto agli operatori per la raccolta, verifica, compilazione e trasmissione dei dati richiesti che all'Autorità per le attività conseguenti di verifica e calcolo dei premi/penalità. Come già discusso in altre occasioni, tali oneri hanno generato ritardi notevoli nel calcolo e nell'erogazione dei premi/versamento delle penalità con evidente danno per gli operatori, specie se di piccole dimensioni. A tal proposito, si ritengono condivisibili le proposte di semplificazione avanzate nel Documento e si propone di rendere strutturale la possibilità di ottenere un adeguato anticipo a valere sui premi totali netti eventualmente spettanti, eventualmente prevedendo la possibilità di fornire riscontro positivo alle risultanze istruttorie degli Uffici con dettaglio per impianto.

Nei paragrafi successivi, organizzati in modo da seguire l'ordine di trattazione adottato nel Documento, saranno quindi avanzate delle proposte volte a migliorare ancor più le proposte dell'Autorità e a superare alcune distorsioni generate dagli strumenti regolatori esistenti, resesi evidenti a seguito del loro reiterato agire.

SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Orientamenti in merito all'aggiornamento degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza (S2)

Il Gruppo A2A (di seguito A2A) ritiene condivisibili le proposte espresse in materia di aggiornamento delle disposizioni in merito alla messa in protezione catodica delle reti in acciaio e di predisposizione, a cura del Comitato Italiano Gas (CIG), di linee guida per la gestione delle segnalazioni da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas, nonché per la qualificazione e valutazione del personale addetto alle attività di pronto intervento gas.

Similmente, A2A concorda con l'introduzione di un obbligo di servizio relativo al rispetto della tempistica di riparazione delle dispersioni prevista dalle linee guida CIG dato che ciò è coerente con il progressivo *fine tuning* di un quadro regolatorio consolidato in un'ottica di continuo miglioramento della *performance* del servizio all'utenza. Tuttavia, si ritiene opportuno declinare tale nuovo obbligo coerentemente con altri già previsti dalla regolazione¹ e prevedere, quindi, una soglia annua, eventualmente differenziata per categoria, di dispersioni da riparare entro le tempistiche previste dalle norme tecniche così da contemperare adeguatamente le esigenze di tutela e sicurezza dell'utenza con le difficoltà operative che, inevitabilmente, gli operatori possono incontrare quotidianamente.

Orientamenti in merito all'aggiornamento dei meccanismi premi-penalità (S3)

A2A concorda con l'opportunità di confermare, per il primo semi-periodo regolatorio (2020-2022), gli attuali meccanismi incentivanti rimandando l'introduzione di un nuovo sistema centrato sull'adattamento, ai fini regolatori, dell'indice di rischio definito dalla UNI/TS 11297 al secondo semiperiodo. Allo stesso modo, si condivide che tale novità debba essere attentamente ponderata e approfondita con tutti gli *stakeholder* coinvolti dato che, come già ricordato in precedenti occasioni², ad oggi vi sono criticità che impediscono di utilizzare direttamente tale indicatore tecnico nella regolazione, ad esempio il fatto che il perimetro considerato dalle regole UNI non è coerente con quando richiesto ai fini regolatori.

Allo stesso modo, A2A condivide la proposta avanzata dall'Autorità in materia di estensione e rimodulazione dei meccanismi di modulazione dei premi/penalità a fronte di interventi di ammodernamento degli impianti di odorizzazione e di ampliamento della copertura del telecontrollo dei gruppi di riduzione finale con portata maggiore o uguale a 1.200 kW. Si ritiene però opportuno, in un'ottica miglioramento costante del servizio e tenendo in considerazione il basso onere corrispondente per gli utenti, confermare anche l'attuale sistema di incentivazione per il telecontrollo dei sistemi di protezione catodica.

Al contrario, non si condivide la proposta inerente la definizione dei livelli di partenza e tendenziali per il nuovo periodo regolatorio dato che gli svantaggi e le distorsioni causate considerando i dati relativi ad un unico anno sono nettamente maggiori dei presunti vantaggi legati al calcolo di tali livelli. A tal proposito, si potrebbe ottenere una corposa semplificazione del processo di calcolo utilizzando, per gli impianti che non hanno subito modifiche, i dati già in possesso dell'Autorità e consolidati e procedere ad una raccolta dati specifica solo per quei impianti che, al contrario, abbiano subito modifiche. Per il calcolo dei nuovi livelli, al fine di fornire un quadro che approssimi adeguatamente l'effettivo stato dell'impianto, si ritiene opportuno adottare i medesimi criteri utilizzati nel precedente periodo regolatorio.

Sempre con riferimento ai meccanismi premio/penalità e, in particolare, al meccanismo incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione, si ritiene necessario eliminare le distorsioni provocate dall'interazione tra l'attuale formulazione del meccanismo stesso e la normativa applicabile in materia di odorizzazione³ che tendono a penalizzare eccessivamente impianti caratterizzati da una bassa densità utenti. Tale distorsione si concretizza nel fatto che il meccanismo regolatorio oggi

¹ E.g. tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento

² Cfr. osservazioni A2A su DCO 170/2019/R/gas

³ Cfr. Legge 1083/71 e s.m.i. e relative norme tecniche

previsto non prevede una discriminazione in base al livello di densità dell'impianto e prevede, quindi, un numero massimo di misure incentivabile indistinto e applicabile a qualsiasi impianto; al contrario, in applicazione delle norme tecniche, per gli impianti caratterizzati da un basso livello di densità l'operatore è obbligato a effettuare un numero elevato di misure, maggiore al massimo di misure incentivate. Per maggior chiarezza, quanto sopra può essere rappresentato quantitativamente nel seguente esempio, dal quale appare chiaro come l'attuale meccanismo premi maggiormente impianti più densi e per i quali il numero di misure effettive per utente è inferiore a quello degli impianti meno densi.

Impianto	Utenti	Lunghezza Rete	Pdr/Km rete	OD min	NOD min	NOD min con obbligo minimo	N max incentivato	N effettivo	Rapporto N incentivato /effettive
X	1.260	76.921	16,4	0,3	0,6	3	9	47	19%
Y	9.259	173.548	53,4	0,24	4	4	12	33	36%

Infine, con riferimento alla proposta avanzata dall'Autorità sull'effetto degli incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui premi ottenuti a fronte dei recuperi di sicurezza, si condivide – a livello di principio generale di funzionamento del meccanismo - quanto prospettato dall'Autorità, ma si ritiene assolutamente necessario modificare la formulazione di dettaglio del meccanismo stesso che, per come attualmente declinato, produce delle forti distorsioni a sfavore di operatori che, a parità di utenti complessivi, gestiscono impianti di dimensioni relativamente più grandi rispetto ad altri operatori. Ciò a causa del fatto che:

- I meccanismi premianti, così come quello di azzeramento degli stessi a seguito di un incidente gas, operano a livello di impianto.
- Il premio è proporzionato alla dimensione dell'impianto
- La probabilità di accadimento di un incidente gas su un impianto è evidentemente proporzionale alla estensione dello stesso.

Con riferimento a quest'ultimo proposito, si deve poi considerare che i singoli interventi tecnici sono eseguiti nei diversi punti dell'impianto e su di loro influisce quella che è la "storia" di quella parte di impianto⁴, contribuendo tra l'altro a determinare le cause degli eventuali incidenti da gas che possono manifestarsi su tale porzione durante l'esecuzione di lavori.

Si propone, quindi, l'introduzione di un meccanismo di penalizzazione economica conseguente ad un incidente da gas per responsabilità dell'impresa di distribuzione applicabile non a livello di impianto, ma a livello di sua singola "porzione" caratterizzata da condizioni di lavoro omogenee. A tal fine, per facilitare l'individuazione di tali zone mantenendo comunque un alto grado di correlazione tra area e condizioni costruttive dell'impianto ivi presente, si potrebbe utilizzare il codice di avviamento postale (CAP) delle singole aree servite dall'impianto stesso. La penalizzazione economica prevista a seguito di incidente sarebbe poi proporzionata agli utenti finali presenti di questa porzione dell'impianto di distribuzione.

⁴ Si pensi, ad esempio, all'acquisizione del servizio di distribuzione di comuni entrati a far parte di quell'impianto, dove le infrastrutture erano già state realizzate da altre imprese, secondo criteri e modalità diverse, o all'ampliamento della rete di distribuzione di una grande città, avvenuto in tempi diversi ma a mano che la città si ingrandiva, utilizzando la miglior tecnica che era al momento disponibile

In alternativa, si rimanda a quanto già segnalato in occasione del documento per la consultazione 170/2019/R/gas, modificando la vigente formulazione del calcolo della riduzione del premio spettante introducendo un parametro che rispecchi l'evidenza sopra descritta. Tale parametro potrebbe essere, ad esempio, il numero di incidenti per km di rete o il numero di incidenti per migliaio di utenti serviti.

Infine, si ritiene opportuno effettuare una ulteriore modifica al meccanismo in esame introducendo un *gate* per far scattare la riduzione dei premi. In particolare, fatta salva l'attuale definizione di incidente da gas e le relative soglie, il meccanismo in esame si applicherebbe solo in casi di eventi che abbiano causato danni a cose e persone pari, rispettivamente, a € 5.000 (impianto utente)/€ 20.000 (impianto distributore) e 72 ore di prognosi.

Orientamenti in merito (i) all'aggiornamento degli obblighi in materia di comunicazione dell'impresa distributrice all'Autorità delle informazioni e dei dati forniti, (ii) all'aggiornamento degli indicatori di sicurezza e (iii) alle emergenze di servizio (S4)

A2A condivide le proposte avanzate dall'Autorità in materia di emergenze di servizio e di obblighi di comunicazione in quanto coerenti con gli obiettivi di costante messa a punto della regolazione e di semplificazione della stessa.

Per quanto riguarda la proposta introduzione di un nuovo indicatore di sicurezza relativo alla vetustà media dell'impianto, se ne sottolinea l'elevata onerosità rispetto all'effettiva capacità informativa rispetto alle grandezze afferenti la sicurezza del servizio, già ben intercettate da altri indicatori già attualmente utilizzati, nonché al fatto che una informazione simile viene già resa disponibile nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio e ivi utilizzata.

Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione (S5 – S9)

In merito alla proposta avanzata dall'Autorità in materia di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti BP si evidenzia che questa debba essere considerata solo ed esclusivamente ai fini dell'ammissibilità al riconoscimento tariffario delle attrezzature utilizzate a tale scopo, lasciando del tutto impregiudicate le norme tecniche definite dal CIG per effettuare la medesima attività e che prevedono anche l'utilizzo di strumentazione tecnica diversa da quella indicata dall'Autorità e, in particolare, di tipo analogico e/o non durevolmente installata in un determinato punto della rete⁵. Conseguentemente, gli adempimenti previsti dall'Autorità dovrebbero essere considerati una mera possibilità, e non un obbligo, per gli operatori che, così facendo, potranno vedersi riconosciuti puntualmente gli investimenti effettuati.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene poco significativa la pubblicazione di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione sul sito del singolo operatore dato che, a causa del livello prettamente tecnico delle stesse, non sarebbero di particolare interesse per l'utente medio mentre determinerebbero comunque un ulteriore adempimento a cura dell'operatore, a detrimento dell'auspicata semplificazione della regolazione applicabile e del miglioramento dell'efficienza produttiva dello stesso.

⁵ Qualificandosi, quindi, come attrezzature e non come immobilizzazioni di località e, in quanto tali, non riconoscibili puntualmente nella RAB di Località, bensì incluse forfettariamente nel capitale centralizzato.

QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Orientamenti per la qualità commerciale nel quinto periodo di regolazione (S10-S13)

A2A condivide l'opportunità di aggiornare la regolazione in materia di qualità commerciale ma ritiene altresì necessario che ciò sia fatto con le dovute cautele e considerando le possibili implicazioni di scelte eccessivamente sfidanti per gli operatori, nonché le prossime novità in materia di linee guida tecniche⁶.

Si deve sottolineare infatti che il miglioramento rispetto agli standard prestazionali fissati dalla regolazione rappresenta una delle leve che gli operatori possono attivare nell'ambito delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione e misura del gas e che, in caso di standard fissati a livelli molto prossimi alla produttività degli operatori elimina di fatto uno dei parametri di confronto tra le varie offerte, con riflessi anche sul piano dell'offerta economica.

Inoltre, con riferimento a quest'ultimo aspetto, si deve tener conto che esiste un legame diretto tra i livelli prestazionali richiesti e i corrispettivi applicati dagli operatori per le prestazioni. In caso di fissazione di *standard* molto sfidanti gli operatori, per garantirne il rispetto, dovranno necessariamente rivedere le proprie procedure operative e, soprattutto, la propria dotazione organica così da minimizzare i casi di indennizzo.

Infine, si ritiene assolutamente inefficiente, per il sistema gas italiano, fissare un livello prestazionale eccessivamente elevato valido per l'intera utenza dato che ciò – come appena illustrato – avrebbe un costo elevato che verrebbe poi inevitabilmente addebitato anche a quegli utenti che dovessero richiedere una prestazione senza però avere la *willingness to pay* per ottenere la stessa in tempi ristrettissimi.

Si ritiene quindi preferibile individuare *standard* prestazionali applicabili alla generalità dell'utenza sostenibili e corrispondenti a un livello dei corrispettivi non eccessivo e lasciare poi la possibilità ai singoli utenti che lo ritengano preferibile e che abbiano la correlata *willingness to pay* di richiedere un servizio *accelerato* e godere, sostenendone i costi correlati (nel pieno rispetto del principio di *cost reflectivity*), del beneficio di ottenere la prestazione in tempi molto più ristretti. Si ritiene, infine, opportuno apportare integrazioni alla vigente regolazione in materia di appuntamenti con il cliente finale, prevedendo la possibilità, per il distributore, di contattare direttamente quest'ultimo il cliente finale attraverso i canali dallo stesso stabiliti al fine di ricordargli l'appuntamento fissato, in modo da ridurre il numero di appuntamenti non andati a buon fine a causa dell'assenza del cliente finale. Tale proposta comporta la necessità di rendere obbligatorio, nel RCU Gas (ma anche EE), il popolamento – e il successivo aggiornamento - dei campi relativi ai canali di contatto dei clienti finali. Inoltre, si ritiene necessario – anche al fine di aumentarne la capacitazione – prevedere la facoltà, per il distributore, di addebitare al cliente finale il costo dell'uscita qualora quest'ultimo risulti assente nonostante un certo numero di avvisi preventivi⁷.

⁶ Ci si riferisce, in particolare, alle attività in corso a livello UNI in materia di utilizzo dell'elettrovalvola e di procedure per garantire una durata della batteria coerente con la vita utile tariffaria del misuratore. In quest'ultimo caso, in particolare, è in discussione la possibilità di prevedere “risvegli” del misuratore a intervalli maggiori rispetto a quanto finora previsto, con evidenti ripercussioni su tempi di esecuzione di alcune prestazioni da remoto (e.g. disattivazioni per morosità)

⁷ A tal proposito si sottolinea che i costi relativi a tali interventi sono afferenti al comparto “servizi onerosi ai clienti finali o utenti rete” (attività di distribuzione) o al comparto “interventi natura

MONITORAGGIO DEI DATI DI SICUREZZA E QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Orientamenti in materia di monitoraggio dati (S14)

A2A condivide l'ipotesi di semplificare il quadro regolatorio vigente in materia di monitoraggio dei dati relativi alle performance in tema di sicurezza e qualità del servizio abrogando, in particolare, le parti della RQDG individuate dall'Autorità nel Documento.

commerciale misuratori” (attività di misura) dei conti annuali separati predisposti dai distributori gas e che questi non sono tra quelli rilevanti ai fini della determinazione del valore iniziale delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi della distribuzione o della misura del gas. Ciò in quanto tali servizi si ritengono coperti dai relativi contributi (forfettari o meno). Alla luce di ciò, è evidente che i casi di uscite non andate a buon fine a causa dell'assenza del cliente finale si traducano in una perdita economica per il distributore che, a fronte del costo del personale impegnato nell'uscita, non ha ricavi